COMMISSIONI RIUNITE

INTERNI (II) - GIUSTIZIA (IV)

10.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 FEBBRAIO 1983

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA II COMMISSIONE **OSCAR MAMMÌ**

INDICE

PAG.

Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Disposizioni in materia di cittadinanza (*Approvato, in un testo unificato, dal Senato*) (3839);

MAGNANI NOYA ed altri: Modifiche alla legge 13 giugno 1912, n. 555, concernente attribuzione della cittadinanza italiana (835);

GARAVAGLIA ed altri: Nuove norme in materia di cittadinanza (1846);

BOZZI e COSTA: Norme per l'attribuzione della cittadinanza italiana allo straniero che contrae matrimonio con una donna cittadina italiana (1933);

SPAGNOLI ed altri: Modifiche di disposizioni preliminari al codice civile e della legge 13 giugno 1912, n. 555, concernente norme sulla cittadinanza (2375) . . . . . .

PRESIDENTE 172, 173, 174, 175, 176

PAG.

CORDER MARINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 173, 175

FELISETTI LUIGI DINO, *Relatore per la IV Commissione* 174, 176

FERRARI MARTE 176

GUALANDI ENRICO 175

MELLINI MAURO 172, 173, 174, 175

SERVELLO FRANCESCO 176

TRANTINO VINCENZO 174

VIETTI ANNA MARIA, *Relatore per la II Commissione* 173

La seduta comincia alle 10.

PIERLUIGI ONORATO, *Segretario per la IV Commissione*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni in materia di cittadinanza (Approvato, in un testo unificato, dal Senato) (3839); e delle proposte di legge Magnani Noya ed altri: Modifiche alla legge 13 giugno 1912, n. 555, concernente attribuzione della cittadinanza italiana (835); Garavaglia ed altri: Nuove norme in materia di cittadinanza (1846); Bozzi e Costa: Norme per l'attribuzione della cittadinanza italiana allo straniero che contrae matrimonio con una donna cittadina italiana (1933); Spagnoli ed altri: Modifiche di disposizioni preliminari al codice civile e della legge 13 giugno 1912, n. 555, concernente norme sulla cittadinanza (2375).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni in materia di cittadinanza », già approvato in un testo unificato dal Senato nella seduta del 20 dicembre 1982 »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Magnani Noya ed altri: « Modifiche alla legge 13 giugno 1912, n. 555, concernente attribuzione della cittadinanza italiana »; Garavaglia ed altri: « Nuove norme in materia di cittadinanza »; Bozzi e Costa: « Norme per l'attribuzione della cittadinanza italiana all straniero che contrae matrimonio con una donna cittadina italiana »; Spagnoli ed altri: « Modifiche di disposizioni preliminari al codice civile e della legge 13 giugno 1912, n. 555, concernente norme sulla cittadinanza ».

Come i colleghi ricorderanno, nella precedente seduta si era iniziata la discussione degli articoli, nel testo approvato dal Senato, procedendosi alla votazione a scrutinio segreto di un emendamento presentato dagli onorevoli Mellini, Corleone e Bonino, che ricordo essere del seguente tenore:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

L'articolo 10 della legge 13 giugno 1912, n. 555, è sostituito con il seguente:

« Articolo 10. — Acquista la cittadinanza italiana chi contrae matrimonio con cittadino o cittadina italiani, salvo che espressamente vi rinunci con dichiarazione resa nei modi di cui all'articolo 36 delle disposizioni di attuazione del codice civile ».

Poiché in sede di votazione era stata constatata la mancanza del numero legale, la seduta era stata rinviata. Riprendiamo dunque, oggi, con la votazione del suddetto emendamento: preliminarmente, però, intendo chiedere all'onorevole Mellini se insista sull'emendamento stesso e sulla richiesta di votazione a scrutinio segreto.

MAURO MELLINI. Insisto sull'emendamento, signor Presidente, mentre non insisto sulla richiesta di votazione a scrutinio segreto. Voglio far presente che, presentando nella precedente seduta tale richiesta, ritengo di aver fornito ai colleghi l'occasione per una riflessione su un provvedimento di capitale importanza, che a mio avviso rischia di passare con delle mende gravissime di carattere tecnico e con difetti di impostazione. Aggiungo che questa pausa di riflessione ci ha consentito di riprendere i lavori dopo aver preso conoscenza della sentenza n. 30 della Corte costituzionale sulla questione della cittadinanza dei figli di cittadine italiane, con cui si è fatto un passo in avanti rispetto a quanto ci si avviava a determinare sul piano legislativo.

Mi auguro che i colleghi vogliano considerare questa mia posizione di rinunzia alla votazione segreta, pur mantenendo l'emendamento, nel suo vero significato, e che abbiano approfittato ed approfittino della pausa di riflessione che in tal modo è stata consentita.

PRESIDENTE. Ricordo che il relatore ed il Governo si erano già espressi in senso contrario all'emendamento. Se lo ritengono, peraltro, possono precisare nuovamente la propria opinione al riguardo.

ANNA MARIA VIETTI, *Relatore per la II Commissione.* Nell'esprimere apprezzamento per l'atteggiamento assunto dal collega Mellini, debbo dire che, pur cogliendo l'occasione della pausa di riflessione che è intervenuta, non posso che ribadire il mio parere contrario all'emendamento.

MARINO CORDER, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Anche il Governo mantiene il suo parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Mellini, non accettato dal relatore né dal Governo.

(*È respinto*).

Passiamo al secondo emendamento all'articolo 1, presentato dagli onorevoli Mellini, Corleone e Bonino, che ricordo essere del seguente tenore:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

L'articolo 10 della legge 13 giugno 1912, n. 555, è così sostituito:

« Articolo 10. — L'uomo o la donna che contrae matrimonio con persona che abbia la cittadinanza acquista, salvo espressa rinunzia, la cittadinanza italiana:

1) se al momento del matrimonio risieda da almeno tre anni nel territorio della Repubblica;

2) dopo tre anni dal matrimonio se non sia intervenuto scioglimento, separazione legale, annullamento o divorzio;

3) dopo che, successivamente al matrimonio, abbia risieduto in Italia per almeno sei mesi, senza che sia intervenuto scioglimento, annullamento del matrimonio, separazione legale o divorzio;

4) quando sia un italiano non appartenente alla Repubblica o sia apolide.

I matrimoni contratti all'estero sortiscono gli effetti di cui al comma precedente dal momento della loro trascrizione nei registri dello stato civile italiano ai sensi dell'articolo 125, quinto comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, o del ricevimento dell'atto da parte dell'autorità consolare italiana ai fini dell'adempimento suddetto ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, concernente disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari ».

Ricordo che nella precedente seduta i relatori ed il rappresentante del Governo si erano dichiarati contrari anche a questo emendamento.

L'onorevole Mellini ha facoltà di parlare per dichiarazione di voto.

MAURO MELLINI. Intendo sottoporre al voto dei colleghi questo emendamento, indipendentemente da ogni valutazione su quello che potrà essere l'esito di tale voto, per due ragioni essenziali. In primo luogo, si tratta di un emendamento razionalizzatore della formulazione dell'articolo 1 contenuta nel testo del Senato, in quanto fa riferimento specifico alla norma che viene abrogata e sostituita, e che è quella dell'articolo 10 della legge n. 55 del 1912. In secondo luogo, l'emendamento introduce un espresso riferimento, agli effetti della certezza dell'acquisizione della cittadinanza, ad una incombenza che viene spesso trascurata, quella della trascrizione in Italia dei matrimoni contratti all'estero. Per mia esperienza, posso dire infatti che almeno la metà dei matrimoni contratti all'estero da cittadini italiani non vengono trascritti se non dopo molto tempo e solo in quanto intervenga qualche motivo d'interesse specifico.

Aggiungo che nell'emendamento si fa specifico riferimento al fatto del matrimonio, mentre il testo del disegno di legge parla del « coniuge » del cittadino italiano, e ciò potrebbe creare grossi problemi per quanto riguarda il tempo tra-

scorso. Non si comprende infatti, in ordine alle norme transitorie, se esse debbano decorrere dal momento dell'entrata in vigore della legge o, come dovrebbe essere e come nell'emendamento è specificato, dalla data del matrimonio.

LUIGI DINO FELISETTI, *Relatore per la IV Commissione.* Intervengo brevemente per precisare il parere dei relatori su questo emendamento, in relazione allo stato della discussione che stiamo affrontando ma anche su un piano più generale. Intendo così motivare la mia richiesta al collega Mellini di ritirare l'emendamento.

La collega Vietti ha già manifestato la sensibilità dei relatori, cui si unisce, io credo, quella delle Commissioni (ma questo lo verificheremo) e del Governo (ma sarà affar suo dichiararla), sull'opportunità di una attenta riflessione sulla materia, attraverso una sospensione dei lavori delle Commissioni ed il rinvio ad altra data del seguito del dibattito: questo, però, dopo l'approvazione dell'articolo 1, il cui contenuto è in sostanza meramente dichiarativo. L'articolo 1, nel testo pervenuto dal Senato, contiene delle proposizioni di principio, quale quella dell'acquisto della cittadinanza come conseguenza del matrimonio, mentre le condizioni di accesso al diritto di cittadinanza, derivante dall'avvenuto matrimonio, sono disciplinate negli articoli successivi. L'emendamento del collega Mellini contiene, a mio avviso, alcune affermazioni sulle quali va svolta una serie di apprezzamenti – per accettarle o per respingerle – proprio in relazione ad alcuni contenuti disciplinativi del principio dell'acquisto della cittadinanza attraverso il matrimonio, così come, del resto, il testo di questo emendamento mette chiaramente in evidenza.

Esistendo – credo – l'opportunità – che ritengo generalmente condivisa – di un momento di riflessione sugli articoli successivi, nei quali sono stabiliti i meccanismi di controllo, di verifica e di autorizzazione per l'acquisto effettivo della cittadinanza, non in termini di enunciazione, ma di concreto esercizio di questo diritto, anche in relazione alla sentenza nel frattempo emessa dalla Corte costituzionale, vorrei pregare il collega Mellini di ritirare questo suo emendamento, poiché in esso vi sono dei contenuti specifici che possono essere recuperati in un'altra sede, a condizione che questo emendamento non sia respinto.

VINCENZO TRANTINO. Vorrei dare un contributo alla meditazione del collega Mellini, sottolineando che le osservazioni dell'onorevole Felisetti sono esatte, soprattutto con riferimento all'ultima parte del suo intervento, quando si è richiamato alla normativa dettata dalla Corte costituzionale e alle indicazioni programmatiche contenute in quella ormai nota sentenza. Credo che questo emendamento potrebbe stravolgere tutto il telaio giuridico della normativa conseguente e quindi credo che sia opportuno, come ha detto il collega Felisetti, il suo ritiro da parte dell'onorevole Mellini, al fine di poter riproporre taluni suoi contenuti – se l'onorevole Mellini intenderà farlo – in una fase successiva dei nostri lavori.

MAURO MELLINI. Accetto l'invito dei colleghi Felisetti e Trantino, sia per quel che riguarda questo emendamento, sia per quello successivo che si riferisce alla particolare condizione dell'apolide per conseguenza del matrimonio con cittadino italiano. Credo che questi aspetti potranno essere oggetto di aggiustamenti successivi e pertanto ritiro questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento che l'onorevole Mellini ha testé dichiarato di voler ritirare, e di cui è stata data lettura nella seduta del 2 febbraio 1983, è del seguente tenore:

Aggiungere, alla fine, il seguente comma:

Acquista immediatamente la cittadinanza italiana lo straniero o la straniera che per effetto del matrimonio con cittadino italiano perda la cittadinanza del paese cui appartiene.

Passiamo pertanto alla votazione dell'articolo 1.

MAURO MELLINI. Dichiaro che il mio voto sarà contrario, anche se dopo le dichiarazioni del relatore Felisetti e di altri colleghi mi auguro che alcuni correttivi a questo articolo possano essere introdotti con le modificazioni che le Commissioni vorranno approvare successivamente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1, nel testo approvato dal Senato, che ricordo essere del seguente tenore:

ART. 1.

Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando risieda da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussista separazione legale.

(*È approvato*).

Mi sembra, a questo punto, che i relatori siano dell'idea di rinviare ad una prossima seduta il prosieguo della discussione.

MARINO CORDER, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Mi sembra che sia sempre più comune la convinzione della necessità di verificare la rispondenza delle norme che stiamo esaminando con la sentenza n. 30 del 1983 della Corte costituzionale, per una serie di problemi che questa ha sollevato per quel che riguarda, ad esempio, i figli nati da matrimoni misti in epoche lontane e per verificare se la sentenza ha effetti solo sui figli nati dopo detto pronunciamento o anche su quelli nati in epoca anteriore. Cito solo questi problemi per sottolineare la necessità di una pausa di riflessione e per motivare il parere favorevole del Governo alla proposta di rinvio.

ENRICO GUALANDI. Dobbiamo amaramente constatare che questo disegno di legge, atteso da centinaia di migliaia di persone, viene rinviato ancora una volta. Dobbiamo denunciare l'atteggiamento del gruppo radicale, che non ha colto neppure la disponibilità del Governo di verificare taluni problemi su questioni che sono all'attenzione di tutti.

Il nostro gruppo, quindi, non concorda con la proposta di rinvio e pertanto su di essa voterà contro, perché in tal modo si viene a dilazionare ulteriormente la soluzione di un problema che invece avrebbe bisogno di essere risolto nel più breve tempo possibile.

PRESIDENTE. Dalle parole dell'onorevole Gualandi emerge la richiesta del gruppo comunista di porre in votazione la proposta di rinvio; non ho alcuna difficoltà a farlo, ma vorrei soltanto far presente che qualora la proposta non venisse accolta e continuassimo i nostri lavori potremmo trovarci in una situazione analoga a quella in cui ci siamo trovati nella precedente seduta.

MARINO CORDER, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Non posso non tener conto di quanto ha detto l'onorevole Gualandi, anche per il riferimento alla posizione del Governo. Desidero aggiungere che il Governo ha aderito alla proposta di rinvio, ma non ad un rinvio *sine die*, ed anzi è favorevole alla fissazione di un termine per la ripresa dei lavori, il più breve possibile.

Credo che questa pausa di riflessione, chiesta dai relatori e fatta propria dal Governo, non porti a – mi si perdoni il termine – stiracchiare una materia così delicata, ma sia invece necessaria al fine di poter emanare una normativa veramente efficace.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dopo essermi consultato con l'onorevole Felisetti al fine di evitare che questo rinvio venga inteso *sine die*, suggerirei di fissare per mercoledì 9 marzo il seguito della discussione del progetto di legge in

esame (si tratta della prima data utile in quanto la prossima settimana sono sospesi i lavori parlamentari in concomitanza con il congresso del partito comunista).

LUIGI DINO FELISETTI, *Relatore per la IV Commissione.* L'onorevole Gualandi ha tratto conclusioni di carattere politico-operativo da una proposta che avevo formulato in relazione all'opportunità di riflettere su fatti nuovi che introducono elementi di obbligatoria considerazione da parte nostra (e mi riferisco, in particolare, alla sentenza della Corte costituzionale).

Nessuno qui ha inteso formulare l'ipotesi di non approvazione del provvedimento, tanto meno di rinvio *sine die* del suo esame. Il testo del Senato rappresenta per noi l'impianto su cui ci stiamo muovendo, ma, rispetto ad esso, è intervenuto un fatto nuovo, la sentenza della Corte costituzionale, di cui comunque dobbiamo farci carico comportando essa conseguenze di carattere legislativo.

Questa è la ragione unica e sola per la quale si rende opportuno il rinvio della discussione. Per di più vi è un interlocutore – il Governo – che ha espresso parere favorevole alla richiesta da me formulata. Di conseguenza, pur essendo ciascun gruppo libero di comportarsi come vuole, non è possibile dare una portata diversa alla proposta di differimento dell'esame del progetto di legge. Oltretutto il Presidente Mammì, un momento fa, ha prefigurato una data, alla quale andremmo comunque anche proseguendo ulteriormente nei lavori questa mattina.

Aggiungo infine che la volontà di procedere l'abbiamo dimostrata poco fa, approvando l'articolo 1 che, sì, è propositivo, ma lo è di princìpi generali di particolare portata ed importanza. Altro sarebbe stato se avessimo proposto un rinvio senza aver approvato almeno l'articolo 1.

Prego pertanto il collega Gualandi di recedere dal suo proposito e di accogliere nel senso politico giusto la proposta di riflessione che è stata formulata.

FRANCESCO SERVELLO. Dico subito che se la proposta fosse rimasta quella iniziale di un rinvio puro e semplice ci saremmo astenuti. Tuttavia, considerato il fatto che essa è stata perfezionata dal presidente Mammì con la fissazione della data della prossima riunione, riteniamo che non ci si possa opporre.

Opporsi avrebbe il significato di una sterile manifestazione, in quanto basterebbe la richiesta di votare a scrutinio segreto un emendamento per tornare alla situazione di stallo che abbiamo già vissuto la settimana scorsa. Mi pare quindi che si possa concordare con la proposta di un rinvio a data fissa.

MARTE FERRARI. Pur se in un primo momento la richiesta di rinvio aveva sollevato nel gruppo socialista alcune perplessità, ora, dopo la indicazione di una data fissa da parte del presidente, ci dichiariamo d'accordo con la proposta formulata.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinvio del seguito della discussione a mercoledì 9 marzo 1983.

(*È approvata*).

La seduta termina alle 10,25.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO